

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Alfonso	QUARANTA	Presidente
-	Franco	GALLO	Giudice
-	Gaetano	SILVESTRI	“
-	Sabino	CASSESE	“
-	Giuseppe	TESAURO	“
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	“
-	Giuseppe	FRIGO	“
-	Alessandro	CRISCUOLO	“
-	Paolo	GROSSI	“
-	Giorgio	LATTANZI	“
-	Aldo	CAROSI	“
-	Marta	CARTABIA	“
-	Sergio	MATTARELLA	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del “coordinato disposto” degli articoli 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi) e 80, co. 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale per l’anno finanziario 2001), promosso dalla Corte d’appello di Genova nel procedimento vertenza per la qualità di genitore del minore L.M.A.O., e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 3 dicembre 2010, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di M.A.S.M., nella qualità di genitore del minore L.M.A.O., e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 3 dicembre 2010, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.
Uditi gli avvocati Vittorio Angiolini e Gloria Pieri per M.A.S.M., nella qualità di difensori, e Clementina Pulli per l’INPS.

Ritenuto in fatto

1.— La Corte d’appello di Genova solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del “coordinato disposto” degli

novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori in famiglia, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina l'erogazione dell'indennità al cittadino minore extracomunitario alla titolarità della carta di soggiorno.

Premette la Corte rimettente di essere stata investita dall'appello proposto dall'attore avverso la decisione che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del beneficio di cui alla legge n. 289 del 1990: pur essendo stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge, la provvidenza era stata tuttavia negata per la mancanza di aver avuto l'appellante richiesto il primo permesso di soggiorno nel 2006 e, perciò, non aver soggiornato in Italia per almeno cinque anni, come richiesto ai fini del rilascio di quel documento.

Dopo essersi soffermata sulle condizioni del minore cui si riferisce la domanda di riconoscimento della provvidenza per la ragione anzidetta e aver analizzato natura e funzione della provvidenza in questione – nello scrutinare la non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale – ripercorre il panorama della giurisprudenza di questa Corte, tanto in ordine alla interpretazione della normativa interna ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quanto in ordine alla preclusiva della disposizione censurata nei confronti dei cittadini extracomunitari. Rinvia ai principi enunciati nelle sentenze [n. 348](#) e [n. 349 del 2007](#) in ordine alla possibilità di applicazione dell'art. 117 Cost. nell'ipotesi di un contrasto tra la norma interna e la CEDU, il principio affermato in precedenti offerti dalle sentenze [n. 306 del 2008](#), in tema di indennità di accompagnamento, e [n. 187 del 2010](#), in tema di pensione di inabilità e, specialmente, [n. 187 del 2010](#), con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, qui denunciato, nella parte in cui subordinava la concessione della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

Su tale pronuncia la Corte rimettente si sofferma con particolare attenzione, insistendo sulla natura della provvidenza di cui al giudizio a quo e quelle di cui alle richiamate pronunce, sottintendendo che quest'ultima non potrebbe ritenersi consentita, al lume degli orientamenti di questa Corte, ove la permanenza dello straniero non sia episodica né di breve durata e vengano in discorso limitazioni per la persona, riconosciute, invece, ai cittadini.

Nella specie – sottolinea il giudice a quo – l'appellante ha presentato domanda di riconoscimento dell'indennità di frequenza per il figlio minore nel 2007 e la sua presenza in Italia – con la carta di soggiorno rilasciato nel 2003, non nel 2006, come affermato nella sentenza impugnata – non potrebbe ritenersi episodica o di breve durata. D'altra parte, per un minore bisognoso di frequenza della scuola, l'attesa del compiersi di un periodo di cinque anni di permanenza in Italia potrebbe finire per comprimere le esigenze di cura e di assistenza che l'ordinamento riconosce (richiamandosi, in proposito, anche la [sentenza n. 467 del 2002](#), che estese proprio l'indennità di frequenza ai minorenni extracomunitari).

Ne conseguirebbe, da un lato, la violazione del principio di uguaglianza e dei pa protezione di diritti primari dell'individuo (quali l'istruzione, art. 34; la salute, art. 32; 38), nonché dei doveri di solidarietà economica e sociale (art. 2); dall'altro lato, la esercitare la potestà legislativa nel rispetto, oltre che della Costituzione, anch dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117), essendo discriminatorio nei confronti di cittadini stranieri incompatibile anche con i principi aff richiama, a tal proposito, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Naz persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicem dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), e richiama [ordinanza n. 285 del 2009](#), proprio in tema di indennità di frequenza.

2.— Ha depositato memoria di costituzione la parte privata del giudizio a quo, ne minore cui si riferisce la richiesta di riconoscimento del beneficio, chiedendo che la C questione di legittimità costituzionale. Richiamati i termini della controversia, e la rile memoria analizza natura e funzione dell'indennità di frequenza, sottolineando co destinata ad assicurare la tutela di diritti fondamentali del minore, alla luce di diffusi ri costituzionale sul punto (e segnatamente della [sentenza n. 187 del 2010](#), ampiamen dell'incostituzionalità, a maggior ragione, della previsione di requisiti ostativi imposti L'equiparazione ai cittadini e la non discriminazione degli stranieri, il cui regolare so non episodico e di non breve durata", sarebbe, infatti, il principio cardine cui atten specifiche provvidenze concernenti il godimento dei diritti fondamentali della person specificità di ciascuna provvidenza e nel trascurare il risalto proprio rispetto a questi di si porrebbero in contrasto con la Costituzione.

3.— Nel giudizio si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (questione sia dichiarata non fondata. A parere dell'Istituto, non sarebbe sindacabile l differenziare le prestazioni e di stabilire che quelle più rilevanti possano essere conce che risiedano in Italia da più tempo e con maggiore stabilità, trattandosi, nella specie, n ma di provvidenze di natura assistenziale in materia di servizi sociali. Una tendenza, c dall'art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pul tributaria), in tema di requisiti per ottenere l'assegno sociale di cui all'art. 3, comm 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). Né su l'ordinamento comunitario e con gli obblighi internazionali, alla stregua dei regolame né violazione dei principi della CEDU, posto che la condizione giuridica dello stranie primo comma, Cost., il quale risulta nella specie rispettato, «in quanto le diverse sociale, riconosciute ai possessori di carta di soggiorno rispetto ai possessori di permess ispirate al principio di ragionevolezza e di rispetto della condizione dello straniero». peraltro, si iscriverebbe in un quadro (legge finanziaria del 2001) che doveva te finanziarie disponibili a fini di assistenza sociale e tali da condizionare le stesse provvie

richiederebbe ai Paesi di attuare misure al di là delle loro capacità economiche, limitando interventi volti ad agevolare i disabili nella loro vita di relazione. Nella specie, discriminerebbe il disabile straniero da quello italiano, giacché come al disabile con residenza stabile nello Stato, in egual modo si richiede lo stesso requisito anche allo straniero.

4.— In una memoria depositata in prossimità dell'udienza, la parte privata ha svolto un'accurata analisi dell'accoglimento della questione, ulteriormente evidenziando come i diritti protetti e i principi costituzionali evocate a parametro, e dei quali l'indennità di frequenza sarebbe pretese fondamentali e inviolabili di cui all'art. 2 Cost.: ciò varrebbe ad attestare l'intrinseca discrezionalità legislativa, come riconosciuto dalle numerose pronunce che hanno prevalso nella materia, escludendo l'ammissibilità di qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri, e quando la misura della protezione risultasse non ragionevole o non proporzionata. Come si verificerebbe nella situazione di specie, considerato il carattere «essenziale», «indilazionabile», della provvidenza in discorso, in mancanza della quale «non solo si tratterebbe di un aiuto a chi è in condizione di più acuto bisogno in ragione dell'essere minore», ma «l'architettura dell'intero sistema» disegnato dalla relativa disciplina, anche alla luce dei diritti delle persone con disabilità. La disposizione denunciata risulterebbe, peraltro, in contrasto con il principio normativo attinente alla immigrazione extra-comunitaria» e ne disintegreerebbe i contenuti, in quanto «limitazione particolare» da essa imposta al solo straniero per l'accesso a una prestazione di diritti fondamentali non si limiterebbe a restringere il campo di applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e delle condizioni dello straniero), ma lo eroderebbe «pressoché compiutamente». La carta e i principi in discussione, infatti, non sarebbero affatto «preordinati a dare criteri per la selezione preclusi ai diritti fondamentali», ma servirebbero, «ai loro titolari, per accedere, oltre che ad agevolazioni europee e internazionale, a diritti o prestazioni aggiuntivi rispetto a quelli dovuti a chi è stabilmente soggiornante come straniero»: e «ciò che dovrebbe essere veicolo di rafforzamento dei diritti non potrebbe tramutarsi, attraverso «un'operazione ulteriormente arbitraria» nel veicolo di discriminazione ingiustificata degli stranieri nell'accesso a diritti anche fondamentali.

5.— Anche l'INPS ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha segnalato precedenti di questa Corte – in particolare, le sentenze [n. 306 del 2008](#) e [n. 187 del 2010](#) – in cui è ritenuto irragionevole, ai fini della concessione del beneficio assistenziale, subordinare il diritto di soggiorno (necessaria per la fruizione della provvidenza) al possesso di un determinato reddito, e altrettanto sembra si possa dire riguardo al requisito relativo alla permanenza in Italia avendo le citate pronunce fatto riferimento alla necessità che la presenza dello straniero abbia carattere «episodico» né sia di «breve durata». La normativa impugnata si sottrarrebbe all'incostituzionalità, avendo il legislatore «correttamente previsto che l'attribuzione dei benefici di natura economica sia riconosciuta solo agli stranieri che risultino stabilmente inseriti nel tessuto socio-economico e da poter usufruire degli stessi vantaggi dei cittadini in ragione del loro assoggettamento alle stesse norme – ai quali questi ultimi sono soggetti».

Considerato in diritto

1.— La Corte d'appello di Genova solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, Costituzione, questione di legittimità costituzionale del “coordinato disposto” degli ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori in famiglia) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina l'erogazione dell'indennità di accompagnamento al cittadino minore extracomunitario alla titolarità della carta di soggiorno.

Deve precisarsi che la questione, ancorché formalmente rivolta, nella parte in cui rimettente, al “coordinato disposto” delle due disposizioni indicate, va propriamente all'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, in quanto essa, per l'identificazione della provvidenza economica in esame, implichi il rinvio all'art. 1 della legge n. 289 del 1990.

Il giudice a quo pone a fulcro delle proprie censure i principi che questa Corte ha affermato proprio sul versante della normativa impugnata, nelle sentenze [n. 306 del 2008](#), accompagnamento, [n. 11 del 2009](#), in tema di pensione di inabilità, e, specialmente, quale venne dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione della provvidenza economica ai cittadini minore extracomunitario che sono legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità, di cui all'art. 1 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in materia di invalidità civile ed invalidi civili), e successive modificazioni.

Messa in luce l'analogia che è dato cogliere tra la provvidenza di cui al giudizio richiamato pronunce, sotto il profilo dei requisiti richiesti – provvidenze accomunate, in quanto esse, in quanto misure rivolte a garantire prestazioni assistenziali a persone afflitte da patologie disabilitanti, nella specie acuite dalla circostanza di dirigersi a per sé, si osserva che la limitazione connessa ad una presenza nel territorio dello Stato di un periodo di anni, come richiesto per la concessione della carta di soggiorno, determinerebbe l'ampiezza della gamma di censure sul piano della relativa compatibilità costituzionale. A parere del giudice a quo, la violazione del principio di uguaglianza, deriverebbe, da un lato, dalla violazione del principio di uguaglianza, dalla previsione oggetto di impugnativa deriverebbe, da un lato, la violazione del principio di uguaglianza, dai parametri costituzionali che assicurano la protezione di diritti primari dell'individuo (come la salute, art. 32; e l'assistenza sociale, art. 38), nonché dei doveri di solidarietà economica e sociale, dall'altro, la violazione del dovere di esercitare la potestà legislativa nel rispetto, oltre che dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, essendosi introdotto un regime discriminatorio nei confronti di cittadini stranieri in violazione dei principi affermati da questa Corte anche in riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale del 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2.— Si sono costituiti in giudizio – e hanno poi, in prossimità dell'udienza pubblica, illustrato – sia la parte privata del giudizio a quo, nella qualità di genitore del

3.— La questione è fondata.

4.— Come ha correttamente posto in evidenza l'ordinanza di rimessione, l'precedente specifico nei principi posti a base della [sentenza n. 187 del 2010](#), nella provvidenza presa allora in esame, per i requisiti che ne condizionavano il riconoscimento erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito in relazione alle condizioni di capacità di guadagno, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento: in linea con i principi di inderogabile solidarietà sociale, assunti quale valore fondante degli obblighi dell'individuo, che non ammettono distinzioni di sorta in dipendenza di qualsiasi tipo di condizione soggettiva e, dunque, anche in ragione del diverso status di cittadino o di straniero. La Corte europea dei diritti dell'uomo – si rilevò – ha più volte avuto modo di sottolineare che era nel caso – in tema di provvidenze destinate a far fronte al sostentamento della persona di regime che venisse introdotta fra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti una distinzione finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la normativa allora oggetto di censura, nell'ipotesi di limitazione restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze volte a soddisfare esigenze fondamentali della persona, fu ritenuta contrastante con i limiti degli obblighi internazionali, imposto dall'art. 117, primo comma, Cost., proprio perché l'irragionevolmente discriminatorio nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato, per quanto attiene al godimento di diritti da riconoscere ed assicurare a tutti ed in

5.— Tali principi valgono, eo magis, con specifico riferimento all'istituto assistenziale in questione di legittimità costituzionale, giacché dalla disamina dei relativi presupposti emerge con chiarezza una gamma di esigenze di tutela della persona ancor più estesa di quella contemplata dalle ancorché finitimi – beneficii di carattere assistenziale sin qui scrutinati, sotto lo specifico profilo della restrittiva disciplina per gli stranieri, introdotta dall'art. 80, comma 19, della legge n. 30 del 1990.

Come questa Corte ha avuto modo di sottolineare nella richiamata [sentenza n. 187 del 2010](#), l'assunto che assume valore dirimente agli effetti del sindacato ad essa riservato, non è la denominazione formale della singola provvidenza, quanto, piuttosto, il concreto atteggiarsi di questa in termini di misure e dei benefici di ordine economico che il legislatore ha predisposto quali strumenti di assistenza in favore di categorie “deboli”. Per la compatibilità costituzionale delle misure in questione, infatti, verificare se, «alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale delle stesse, si consideri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di esigenze primarie» inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che è compito della Corte di salvaguardare...».

In tale quadro di riferimento è agevole avvedersi di come il riconoscimento della provvidenza iscriva nel novero delle provvidenze, per così dire, “polifunzionali”, giacché i bisogni che intendono soddisfare non si concentrano soltanto sul versante della salute e della connessione con il lavoro, ma anche, su quello delle esigenze formative e di assistenza alle persone affette da patologie invalidanti e appartenenti a nuclei familiari che versino in disagiate condizioni economiche.

Stabilisce, infatti, l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 che la indennità di

riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili minorenni, che presentino «difficoltà persiste le funzioni della propria età» o siano portatori di un determinato grado di ipoacusia, ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito L'indennità in questione è altresì concessa ai mutilati e invalidi civili minorenni, che s anzidette, e «che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a par nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserim stessi». L'indennità in questione, infine, è erogata alle medesime condizioni redditue mensile di invalidità di cui al citato art. 13 della legge n. 118 del 1971, ed è a meccanismo di perequazione automatica.

Un quadro di riferimento, dunque, dal quale traspare, soprattutto, una finalità d alla salvaguardia delle esigenze di cura e di assistenza di persone minorenni portatrici ed invalidanti e, come tali, direttamente inquadrabili nell'ambito di quegli interventi c l'ordinamento è chiamato ad approntare; e ciò, come è ovvio, tanto sul versante spec quello del relativo inserimento sociale, con l'attenzione rivolta a fornire il necessario a per le relative famiglie, specie nei casi in cui – come i limiti di reddito cui è ineluttabilmente attestano – versino in condizioni disagiate.

Come questa Corte non ha mancato di sottolineare, la tutela della salute psico-fis – che costituisce la finalità perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) – postula anche l'adozion integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale ([sentenza n. 233](#) c assume un risalto del tutto peculiare, proprio nella prospettiva di agevolare l'inserim portatore di infermità che ne ledano la socialità, la relativa frequenza a centri spe terapeutico e riabilitativo e «nel recupero di persone portatrici di handicap» ovvero a « addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi», c legge n. 289 del 1990. Il tutto, d'altra parte – come segnalato nella [ordinanza n. 285](#) principi affermati anche nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persor dalla Assemblea Generale il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge n. 18 del 2009, sottolineati, oltre che l'esigenza di assicurare il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e c con particolare riguardo ai bambini con disabilità (art. 7), anche l'impegno a svil soddisfare le esigenze educative e rieducative dei soggetti portatori di disabilità, quelle lavoro nonché quelle tese a garantire un adeguato livello di vita e di protezione sociale.

Il contesto in cui si iscrive la indennità di frequenza è, dunque, quanto mai c finalità sociali che coinvolgono beni e valori, tutti, di primario risalto nel quadro dei persona. Si va, infatti, dalla tutela della infanzia e della salute alle garanzie che dev situazioni di parità, ai portatori di handicap, nonché alla salvaguardia di condizioni contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito, coinvolgendo al tempo stes il futuro ingresso del minore nel mondo del lavoro e la partecipazione attiva alla vita so

Ebbene, a fronte di tutto ciò, il condizionamento che viene imposto ai fini del ricc in questione per i minori stranieri, pur regolarmente presenti nel territorio dello S

richiesto per il rilascio della carta – una sostanziale vanificazione, incompatibile non solo con l’“effettività” e di soddisfacimento che i diritti fondamentali naturalmente presuppongono la specifica funzione della indennità di frequenza, posto che – come ha puntualmente rimettente – l’attesa del compimento del termine di cinque anni di permanenza nel territorio «comprimere sensibilmente le esigenze di cura ed assistenza di soggetti che l’ordinamento tutelare», se non, addirittura, vanificarle in toto.

La normativa di cui qui si discute risulta, dunque, in contrasto, non solo con la Costituzione, in riferimento all’art. 14 della CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, ma anche con i restanti parametri evocati dal giudice a quo, posto che il trattamento irragionevolmente impone – basato sulla semplice condizione di straniero regolarmente soggiornante sul territorio – non ancora in possesso dei requisiti di permanenza utili per conseguire la carta di soggiorno, il principio di uguaglianza e i diritti alla istruzione, alla salute ed al lavoro, in quanto essi si riferiscano a minori in condizione di disabilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 1990 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria n. 43) in parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione dell’indennità di frequenza ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza prevista dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accoglienza per i cittadini extracomunitari) e dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori handicapati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2011.

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.

